



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 ottobre 2008 (20.10)
(OR. en)**

14364/08

**SID 25
NIS 141**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	15 ottobre 2008
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 643 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2008
COM(2008) 643 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la
Repubblica del Kazakistan**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità e il Kazakistan il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato da un accordo tra le parti.

Contesto generale

Le misure autonome attuali scadranno il 31 dicembre 2008. Le iniziative della Commissione per concludere un nuovo accordo non hanno avuto seguito. Pertanto, in attesa di un nuovo accordo o dell'adesione del Kazakistan all'OMC, occorre adottare misure autonome per fissare quantitativi validi a partire dal 1° gennaio 2009.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio (GU L 337 del 21.12.2006, pag. 2).

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti sono state consultate su una proposta connessa con questa. Il presente regolamento infatti porta avanti un sistema vigente da diversi anni.

Ricorso al parere di esperti

Non c'è stato bisogno di consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il presente regolamento del Consiglio fissa limiti quantitativi validi a partire dal 1° gennaio e durerà fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Base giuridica

Articolo 133 del trattato che istituisce la CE.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Le importazioni di prodotti di acciaio contemplate dal presente regolamento del Consiglio sono soggette a un contingente e a un'autorizzazione d'importazione. Gli importatori dell'UE presentano le richieste di autorizzazione d'importazione alle autorità competenti degli Stati membri, che rilasciano l'autorizzazione dopo aver accertato la conformità della documentazione presentata dal richiedente e verificato elettronicamente la disponibilità dei quantitativi richiesti attraverso una banca dati centrale. Il meccanismo di attuazione è stato predisposto in modo da ridurre al minimo il numero delle parti coinvolte. Si tratta quindi di un sistema piuttosto snello, che richiede interventi a pochissimi livelli e non coinvolge i servizi della Commissione.

Da diversi anni sono stati siglati accordi internazionali con lo stesso obiettivo e le stesse norme operative. Il fatto che nessuna delle parti interessate abbia chiesto modifiche conferma che gli operatori e le amministrazioni nazionali considerano il sistema ragionevolmente snello.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: Regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente:

Lo strumento proposto è il solo atto a fissare limiti quantitativi.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra¹ stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.
- (2) L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di determinati prodotti di acciaio² concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Nel 2007 e nel 2008 il commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakistan è stato regolato da misure autonome istituite con regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio³ e con il regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio⁴.
- (3) In attesa della firma e dell'entrata in vigore di un nuovo accordo o dell'adesione del Kazakistan all'OMC, occorre stabilire i limiti quantitativi a decorrere dal 2009.
- (4) Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2007 e il 2008 sono rimaste in gran parte immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2009 agli stessi livelli del 2007 e del 2008.
- (5) Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all'interno della Comunità in modo tale da agevolare l'applicazione del nuovo accordo.
- (6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

¹ GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

² GU L 232 dell'8.9.2005, pag. 64.

³ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 1.

⁴ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 2.

- (7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.
- (8) L'effettiva attuazione del presente regolamento richiede l'introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d'importazione della Comunità per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.
- (9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2009 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all'allegato I e originari della Repubblica del Kazakistan. Qualora entri in vigore un accordo fra la Comunità europea e il Kazakistan, relativo al commercio dei prodotti di acciaio in questione o il Kazakistan entri a far parte dell'OMC, il regolamento sarà abrogato a partire dalla data di entrata in vigore o dalla data di adesione all'OMC.
- 2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all'allegato I.
- 3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁵.
- 4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

- 1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I originari della Repubblica del Kazakistan è soggetta ai limiti quantitativi indicati all'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari della Repubblica del Kazakistan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all'allegato II, e di una licenza d'importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.
- 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all'allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di

⁵ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3. Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all'allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato all'allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d'importazione, corredate dalle licenze d'esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio "chi arriva primo ha la precedenza").
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.
4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan della revoca o dell'annullamento di una licenza d'esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all'allegato V.

Articolo 5

1. Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati all'allegato I originari della Repubblica del Kazakistan sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.
3. Se la Comunità e la Repubblica del Kazakistan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakistan.

Articolo 6

1. Una licenza d'esportazione (emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

1. La licenza d'esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura all'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza d'esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati all'allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati all'allegato V e spedite a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1. La licenza d'esportazione di cui all'articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d'esportazione e le relative copie e il certificato d'origine e le sue copie sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze d'esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza d'esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese esportatore:
KZ = Repubblica del Kazakistan
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
BE = Belgio
BG = Bulgaria
CZ = Repubblica ceca
DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia
GR = Grecia
ES = Spagna

FR	=	Francia
IE	=	Irlanda
IT	=	Italia
CY	=	Cipro
LV	=	Lettonia
LT	=	Lituania
LU	=	Lussemburgo
HU	=	Ungheria
MT	=	Malta
NL	=	Paesi Bassi
AT	=	Austria
PL	=	Polonia
PT	=	Portogallo
RO	=	Romania
SI	=	Slovenia
SK	=	Slovacchia
FI	=	Finlandia
SE	=	Svezia
GB	=	Regno Unito

- un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio ‘9’ per il 2009;
- un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura “issued retrospectively”.

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura "duplicate" e la data della licenza originale.

Articolo 12

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d'esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le licenze d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le licenze d'importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura all'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di licenza d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - c) la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC;
 - d) il paese di origine delle merci;
 - e) il paese di provenienza;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce TARIC;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;
 - i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

- j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
 - k) la data e il numero della licenza d'esportazione;
 - l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
 - m) la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d'importazione.

Articolo 14

Le licenze d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d'esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d'importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakistan non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d'importazione di cui all'articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura all'allegato III.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il destinatario" e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il loro formato è di 210 × 297 mm; l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati

membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

<i>SA1. Arrotolati</i>	<i>SA2. Lamiera pesante</i>	<i>SA3. Altri prodotti laminati piatti</i>		
7208 10 00 00	7208 40 00 10	7208 40 00 90	7210 49 00 10	7212 50 40 11
7208 25 00 00	7208 51 20 00	7208 53 90 00	7210 50 00 10	7212 50 61 11
7208 26 00 00	7208 51 91 00	7208 54 00 00	7210 61 00 10	7212 50 69 11
7208 27 00 00	7208 51 98 00		7210 69 00 10	7212 50 90 13
7208 36 00 00	7208 52 91 00	7208 90 80 10	7210 70 10 10	7212 60 00 11
7208 37 00 10	7208 52 10 00		7210 70 80 10	7212 60 00 91
7208 37 00 90	7208 52 99 00	7209 15 00 00	7210 90 30 10	7219 21 10 00
7208 38 00 10	7208 53 10 00		7210 90 40 10	7219 21 90 00
7208 38 00 90	7211 13 00 00	7209 16 10 00	7210 90 80 91	7219 22 10 00
7208 39 00 10			7211 14 00 90	7219 22 90 00
7208 39 00 90		7209 16 90 00	7211 19 00 90	7219 23 00 00
7211 14 00 10		7209 17 10 00	7211 23 20 10	7219 24 00 00
7211 19 00 10		7209 17 90 00	7211 23 30 10	7219 31 00 00
7219 11 00 00		7209 18 10 00	7211 23 30 91	7219 32 10 00
7219 12 10 00		7209 18 91 00	7211 23 80 10	7219 32 90 00
7219 12 90 00		7209 18 99 00	7211 23 80 91	7219 33 10 00
7219 13 10 00		7209 25 00 00	7211 29 00 10	7219 33 90 00
7219 13 90 00		7209 26 10 00	7211 90 80 10	7219 34 10 00
7219 14 10 00		7209 26 90 00	7212 10 10 00	7219 34 90 00
7219 14 90 00		7209 27 10 00	7212 10 90 11	7219 35 10 00
7225 30 10 00		7209 27 90 00	7212 20 00 11	7219 35 90 00
7225 30 30 10		7209 28 10 00	7212 30 00 11	7225 40 12 90
7225 30 90 00		7209 28 90 00	7212 40 20 10	7225 40 90 00
7225 40 15 10		7209 90 80 10	7212 40 20 91	
7225 50 20 10		7210 11 00 10	7212 40 80 11	
		7210 12 20 10	7212 50 20 11	
		7210 12 80 10	7212 50 30 11	
		7210 20 00 10		
		7210 30 00 10		
		7210 41 00 10		

ALLEGATO II

EXPORT LICENCE

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No						
	3 Year		4 Product group						
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE								
	6 Country of origin		7 Country of destination						
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details								
10 Description of goods – manufacturer		11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾					
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. <table border="1"><tr><td>15 Competent authority (name, full address, country)</td><td colspan="4">At on (Signature) (Stamp)</td></tr></table>					15 Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			
15 Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)								

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

EXPORT LICENCE

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer	11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer		11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
5 Consignee (name, full address, country)	6 Country of origin		7 Country of destination	
	9 Supplementary details			
8 Place and date of shipment – means of transport				
10 Description of goods – manufacturer		11 CN code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract

ALLEGATO III

Licenza d'importazione della Comunità europea

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Anno
		4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci		10. Codice TARIC
		11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)
13. Indicazioni supplementari		
14. Visto dell'autorità competente Data: (Firma) (timbro)		

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero d'estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

Licenza d'importazione della Comunità europea

2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio	
		3. Anno	
		4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)	
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)	
		7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura)	
2		8. Ultimo giorno di validità	
9. Designazione delle merci		10. Codice TARIC	
		11. Quantità espressa in unità di misura del contingente	
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente Data: (Firma) (timbro)			
15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero d'estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
Indicare qui l'eventuale aggiunta.			

ALLEGATO IV

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΛΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNÝCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME,
des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

дирекция 'Регистриране, лицензиране и
контрол'
ул. 'Славянска' № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax: (359-2) 980 47 10
(359-2) 988 36 54

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax: (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: + 372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de
Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: + 34-91 349 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la politica commerciale e
per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fakss: + 371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua da Alfândega, n.º 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax: (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Comerț,
Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Cămpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: (40-21) 315 00 81,
Fax: (40-21) 315 04 54
e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 56

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax: (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax.: + 358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax + (44-1642) 36 42 69

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati	87 125
SA2. Lamiera pesante	0
SA3. Altri prodotti laminati piatti	117 875